

(N. 1692)

### DISEGNO DI LEGGE

Presentato dal Ministro dei Trasporti

(SPATARO)

di concerto col Ministro del Tesoro

(TAVIANI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 16 SETTEMBRE 1961

#### Disposizioni sulle concessioni di viaggio sulle Ferrovie dello Stato

ONOREVOLI SENATORI. — L'unito disegno di legge — inserendosi proficuamente nel quadro delle provvidenze in corso per il riordnamento dell'Azienda ferroviaria — tende a riformare la vigente legislazione in materia di concessioni gratuite di viaggio sulle Ferrovie dello Stato, eliminando tutte quelle concessioni palesatesi, alla luce di un rigoroso riesame, non sufficientemente giustificate o comunque contrastanti con la doverosa tutela del pubblico erario.

Il provvedimento potrebbe apparire improntato a criteri eccessivamente restrittivi, ma deve subito dirsi che si intende instaurare un sistema più confacente ai principi generali recentemente richiamati anche nel campo dei trasporti ferroviari e seguiti dalla maggior parte delle Aziende di Stato che producono servizi, dei quali l'utente è tenuto a pagare il corrispettivo, salvo il caso di emergenti motivi di interesse pubblico.

La minore liberalità costituisce, quindi, la essenza stessa di una riforma che — pur incidendo nel campo delle concessioni gra-

tuite su interessi di categorie e di singoli — è ormai imposta, per chiari sintomi, dalla pubblica opinione, ed è resa attuale ed indifferibile da un complesso di ragioni che possono così indicarsi:

1) il grave *deficit* del bilancio aziendale, attribuibile alla concorrenza e alle elevate spese che l'Azienda sopporta;

2) la tendenza, invero assai frequente, di far gravitare sulle Ferrovie dello Stato prestazioni ed oneri, di carattere politico e sociale, che nulla hanno a vedere con il suo fine istituzionale;

3) la realtà della C.E.E., che pone la esigenza dell'uniformità delle legislazioni e delle regolamentazioni;

4) l'ingiustificato dilatarsi delle categorie di beneficiari di concessioni gratuite di viaggio che si è andato operando in base a pressioni di singole categorie o gruppi nel corso del tempo via via che nuove leggi sono state emanate in materia, fra cui, da ultimo, la legge del 1955, che ha mantenuto ed ampliato posizioni di privilegio che non

sono in armonia, ed anzi contrastano, con la moderna concezione dello Stato, accolta dalla Costituzione;

5) l'elemento di disturbo del libero gioco delle leggi economiche nel campo dei trasporti che tale situazione comporta, alimentando artificiosamente lo spostamento verso la ferrovia di viaggiatori che farebbero altrimenti uso di un diverso mezzo di trasporto, il cui costo, per la collettività, sarebbe inoltre inferiore;

6) la particolare natura di una Azienda di Stato come quella ferroviaria e il suo fine istituzionale di assicurare *erga omnes* un efficiente servizio pubblico di trasporto, ponendolo a disposizione della collettività e dei singoli cittadini a condizioni di parità sostanziale.

Una più rigorosa delimitazione dell'area delle concessioni gratuite — d'altra parte — rappresenta un contributo alla normalizzazione del mercato, eliminando ogni artificiosa distorsione della domanda e dell'offerta, e costituisce altresì un nuovo decisivo passo verso l'allineamento del nostro Paese con quanto si pratica nel settore delle agevolazioni ferroviarie in altre nazioni europee, la cui legislazione in materia è notoriamente molto più restrittiva di quella italiana.

Queste, in sintesi, sono le ragioni, valide ed attuali, che hanno indotto a presentare al Parlamento una proposta di riforma che se tradotta, così come si auspica, in legge dello Stato, varrà a sfrondare largamente il settore delle concessioni ferroviarie, con ripercussioni favorevoli anche sul terreno economico.

Sotto il profilo formale, per una migliore intelligenza del provvedimento predisposto, converrà aggiungere subito che si sono via via indicate — seguendo lo stesso ordine della legge 21 novembre 1955, n. 1108, destinata a restare alla base del nuovo sistema — quali sono le disposizioni della legge stessa che vengono ad essere abrogate o modificate e conseguentemente quali sono le categorie di beneficiari in favore delle quali non sarà più previsto il rilascio di concessioni gratuite di viaggio. Rispecchia

questa impostazione il titolo dato al disegno di legge « Modifiche alla legge 21 novembre 1955, n. 1108, recante disposizioni per le concessioni di viaggio sulle Ferrovie dello Stato ».

Integrate con questo chiarimento le considerazioni svolte inizialmente circa le cause che stanno all'origine del provvedimento e i principi cui esso si ispira, si passa ad illustrare i singoli articoli, avendo cura di porre in evidenza quali sono le modifiche di carattere sostanziale apportate rispetto alle corrispondenti norme della legge del 1955, modifiche che, oltre ad essere precisate nei loro particolari aspetti, verranno pure — ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità — motivate esaurientemente.

L'articolo 1 stabilisce che il nuovo provvedimento è inteso a recare modificazioni alla legge 21 novembre 1955, n. 1108, la quale, come già detto, continuerà a regolare, con le varianti apportate, la materia delle concessioni di viaggio.

#### TITOLO I

##### *Carrozze-salone e compartimenti riservati*

Il titolo I comprende gli articoli 2 e 3.

L'articolo 2 limita la concessione al Ministro dei trasporti dell'uso gratuito della carrozza-salone.

L'articolo 3 aumenta del 40 per cento la biglietto per l'uso gratuito del compartimento riservato per numerose categorie di persone.

#### TITOLO II

##### *Carte di libera circolazione*

Nel titolo II, riguardante la concessione delle carte di libera circolazione e comprendente cinque articoli (dal n. 4 al n. 8), l'articolo 4 abroga il corrispondente articolo della legge 21 novembre 1955, n. 1108, che, in analogia al trattamento fatto a taluni componenti della Real Casa con l'articolo 2 della legge 5 dicembre 1941, n. 1476, ha previsto la concessione della carta di libera circolazione per i membri conviventi della famiglia del Presidente della Repubblica.

L'abrogazione operata risponde peraltro ad un desiderio manifestato in proposito dallo stesso Presidente della Repubblica in armonia con la rinuncia già fatta anche ad altre prerogative proprie, a suo tempo, della corona.

L'articolo 5, che prevede la concessione della carta di libera circolazione ai senatori e ai deputati del Parlamento della Repubblica, riproduce il corrispondente articolo della legge 21 novembre 1955, n. 1108, con due varianti:

1) abrogazione della norma secondo la quale il rilascio delle carte di libera circolazione ai membri delle Assemblee legislative è regolato con convenzioni da stipulare con il Ministero del tesoro, che deve rifondere il relativo onere alle Ferrovie dello Stato con una determinata riduzione sui prezzi di tariffa (70 per cento). Tale procedura viene eliminata perchè laboriosa e non necessaria sul piano pratico ed in un certo senso assorbita da quanto viene stabilito successivamente con norma di carattere generale (articolo 26 *sub* 21-*quater*) riguardante il parziale reintegro alle Ferrovie dello Stato dell'onere relativo a tutte le concessioni di viaggio rilasciate per motivi non ferroviari o comunque non previste in convenzioni a titolo oneroso;

2) precisazione dei criteri di computo delle frazioni di anno, ai fini della conservazione della carta di libera circolazione ai parlamentari dopo la cessazione del mandato. Viene stabilito che sarà computata per anno intero la sola frazione risultante dalla somma delle frazioni inferiori ad un anno.

L'articolo 6 sopprime la concessione della carta di libera circolazione ai Ministri e ai Sottosegretari di Stato per i trasporti, uscite di carica, e ad altre categorie di persone.

Con l'articolo 7 viene pure prevista la soppressione della concessione della carta di libera circolazione con Amministrazioni di persone, nonchè per gruppi di funzionari della pubblica Amministrazione estranei all'Azienda ferroviaria. Ciò in ossequio ai criteri, di carattere generale, cui si informa la presente legge, intesi a non

perpetuare trattamenti preferenziali in favore di coloro che abbiano raggiunto particolari posizioni o esplichino speciali funzioni. Cade, tra le altre, la concessione per gli ex giudici costituzionali, ex consiglieri di Amministrazione delle Ferrovie dello Stato, ex capi di Gabinetto del Ministro dei trasporti, avvocati dello Stato in servizio e a riposo, funzionari dell'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, eccetera.

Con l'articolo 8 si estende la facoltà dell'Azienda delle Ferrovie dello Stato di stipulare convenzioni per il rilascio di carte di libera circolazione per numerose catestatali, prevedendo la possibilità di concludere accordi del genere anche con Enti pubblici non configurabili *strictu sensu* come Amministrazioni dello Stato. La riduzione ammissibile sui prezzi di tariffa è stata, peraltro, fissata, come massimo, nella misura del 40 per cento.

Inoltre, non essendo stata più prevista per le Ferrovie dello Stato, nel precedente articolo 7, la facoltà di stipulare con Aziende italiane di trasporto accordi per uno scambio di concessioni di viaggio a favore dei rispettivi dipendenti e persone di famiglia (questi scambi di concessioni rappresentavano, nel loro complesso, per le Ferrovie dello Stato, un forte onere), è stata introdotta, nel nuovo articolo 8, un'apposita disposizione che consente alle Ferrovie dello Stato medesime di stipulare con le Aziende anzidette speciali convenzioni per la concessione di biglietti gratuiti a favore dei dipendenti di società concessionarie di

familiari, dietro pagamento alle Ferrovie dello Stato del corrispondente prezzo di tariffa, ridotto del 40 per cento.

### TITOLO III

#### *Biglietti di servizio*

Il titolo III comprende il solo articolo 9, che modifica quello corrispondente della legge 21 novembre 1955, n. 1108, nel senso di limitare la previsione della concessione di biglietti di servizio al solo personale delle Ferrovie dello Stato.

## TITOLO IV

*Biglietti gratuiti di viaggio*

Nel titolo IV, l'articolo 10 sopprime la concessione di biglietti gratuiti di viaggio, già ammessa nel corrispondente articolo della legge del 1955, per numerose categorie di persone, fra le quali: ex senatori ed ex deputati del Parlamento della Repubblica non muniti di carta di libera circolazione; familiari di Ministri e di Sottosegretari di Stato per i trasporti, di consiglieri di Amministrazione delle Ferrovie dello Stato, del capo di Gabinetto del Ministro per i trasporti; personale, e familiari, in servizio presso il Gabinetto del Ministro per i trasporti e le segreterie particolari del Ministro e dei Sottosegretari di Stato del predetto dicastero; funzionari, e rispettivi familiari, dell'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione; personale (con i relativi familiari) dell'Avvocatura dello Stato, eccetera.

Per il personale doganale la concessione del biglietto gratuito, già ammessa dall'articolo 10 della legge del 1955, viene regolata dall'articolo 26 *sub* 21-ter della presente legge, restando subordinata ad alcune condizioni, di cui si dirà più avanti.

## TITOLO V

*Biglietti di viaggio a tariffa ridotta*

Nel titolo V, l'articolo 11 sopprime la concessione di biglietti di viaggio a tariffa ridotta, per numerose categorie di beneficiari, già contemplate nel corrispondente articolo 11 della legge del 1955.

## TITOLO VI

*Trasporto del bagaglio, di mobilia, masserizie e salme*

Il titolo VI, nei tre articoli 12, 13 e 14, esclude dalla concessione del trasporto gratuito del bagaglio, di mobilia e masserizie e di salme, tutte le categorie di persone estranee alle Ferrovie dello Stato, che erano ammesse a fruirne dalla legge del 1955.

## TITOLO VII

*Disposizioni diverse*

Il titolo VII comprende gli articoli dal 15 al 30.

Con gli articoli 15 e 16 vengono abrogati i corrispondenti articoli della legge 21 novembre 1955, n. 1108, riguardanti rispettivamente la facoltà del Presidente del Consiglio dei ministri di accordare carte di libera circolazione per speciali ragioni di Stato, e la facoltà del Ministro dei trasporti di concedere biglietti per l'uso gratuito di compartimenti riservati.

Con l'articolo 17 si restringe la facoltà del Presidente del Consiglio dei ministri — già contemplata nell'articolo 15 della legge 21 novembre 1955, n. 1108 — di rilasciare biglietti di servizio in numero illimitato, fissando in un massimo di 25 mensili il numero di biglietti accordabili. Anche la facoltà del Ministro dei trasporti, prevista nell'articolo 17 della legge del 1955, viene ristretta determinando in un massimo di 25 mensili il numero di biglietti accordabili.

L'articolo 18 sostituisce il corrispondente articolo della legge 21 novembre 1955, numero 1108, limitando, nel loro numero e nella loro utilizzazione, i biglietti gratuiti e i buoni bagaglio spettanti ai membri del Parlamento.

Viene altresì abrogata la norma che estendeva ai giudici costituzionali il trattamento spettante ai parlamentari in carica, non ricorrendo per i membri della Corte costituzionale quelle stesse esigenze funzionali che giustificano la concessione per i membri delle Assemblee legislative.

L'articolo 19, riguardante la concessione ai Deputati e Consiglieri regionali di biglietti di viaggio o di carte di libera circolazione a percorso limitato, riproduce con lievi modifiche di forma il corrispondente articolo della legge 21 novembre 1955, n. 1108.

L'articolo 20 abroga il corrispondente articolo della legge del 1955 che prevede la conservazione del trattamento delle concessioni di viaggio per i dipendenti delle Ferrovie dello Stato, dell'Ispettorato generale

della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, e di appartenenti ad altre pubbliche Amministrazioni che abbiano prestato servizio, per un determinato periodo di tempo, presso il Ministero dei trasporti, qualora facciano passaggio ad altre Amministrazioni dello Stato o in altri casi come quello di restituzione all'ufficio di provenienza, eccetera.

L'articolo 21 abroga il corrispondente articolo della legge del 1955, che prevede il rilascio del biglietto gratuito al personale delle Amministrazioni della Presidenza della Repubblica, del Senato e della Camera dei deputati. Ciò perchè in una legge a carattere restrittivo come quella che si presenta, dovendosi sopprimere le concessioni di viaggio previste dalla precedente legge per gruppi di funzionari della pubblica Amministrazione estranei all'Azienda ferroviaria, non potevano essere mantenute le concessioni di cui beneficia il personale della Presidenza della Repubblica e delle Assemblee legislative.

L'articolo 22, in armonia con quanto disposto dai precedenti articoli 20 e 21, abroga l'ultimo comma del corrispondente articolo della legge del 1955, riguardante la conservazione del beneficio delle concessioni di viaggio, per determinate categorie di personale passato dalle Ferrovie dello Stato ad altre Amministrazioni dello Stato, nelle ipotesi di ulteriori passaggi ad altre Amministrazioni statali.

L'articolo 23 innova in materia di conservazione *ad personam* delle concessioni di viaggio, già prevista dal corrispondente articolo della legge n. 1108. Il principio di carattere generale, secondo il quale il protrarsi attraverso gli anni del godimento di una concessione costituisce un elemento in favore della sua conservazione, avrebbe portato al mantenimento delle concessioni di viaggio a favore di tutti gli appartenenti a categorie di persone che con le nuove norme vengono invece a decadere dal beneficio. Si è dovuto peraltro considerare che in tal modo si sarebbe venuta a frustrare l'efficacia del provvedimento, rinviando nel tempo il raggiungimento dello scopo stesso della riforma, che, come detto nelle premesse, è

quello di eliminare quanto più presto possibile, e definitivamente, tutto quel complesso di concessioni gratuite non giustificate da esigenze funzionali o da motivi di speciale rilievo.

Di fronte a tale alternativa, è sembrato equo temperamento attenersi ad un criterio intermedio, che tenga conto di talune peculiari situazioni o posizioni, quali quelle: degli ex parlamentari del Regno, che avevano conseguito il titolo alla concessione in base a precedenti leggi, degli ex accademici d'Italia, ridotti ormai ad un esiguo numero, eccetera.

Tale trattamento trova riscontro in quello fatto a taluni gruppi di personale già ferroviario passato nel corso del tempo, per disposizioni di carattere organico, ad altre Amministrazioni statali, in quanto è sembrato che non potesse prescindere dal rispetto di situazioni garantite esplicitamente agli interessati da provvedimenti con i quali, per esigenze della pubblica Amministrazione, i passaggi furono disposti. Trattasi, in concreto, di gruppi molto limitati (poche decine di funzionari passati dal servizio legale delle Ferrovie dello Stato alla Avvocatura dello Stato; circa 200 unità facenti parte dell'Ufficio nuove costruzioni ferroviarie passate alle dipendenze del Ministero dei lavori pubblici, e qualche unità trasferita al ruolo del personale di revisione della Corte dei conti), per i quali non vengono modificate le norme contenute nella legge 21 novembre 1955, n. 1108.

L'articolo 24 apporta lievi modifiche formali al corrispondente articolo della legge del 1955.

L'articolo 25 abroga il corrispondente articolo della legge 21 novembre 1955, n. 1108, che estende ad altra categoria di persone il trattamento di concessioni di viaggio e di trasporto spettante al Presidente ed ai Giudici della Corte costituzionale.

L'articolo 26 integra il titolo VII « Disposizioni diverse » della legge 21 novembre 1955, n. 1108, con tre nuovi articoli:

*Art. 21-bis:* limita notevolmente la portata della norma contenuta nella legge del 1955, che contempla la facoltà di rilasciare

carte di libera circolazione o biglietti per singoli viaggi « a titolo compensativo » o per viaggi da compiere « nell'interesse delle Ferrovie dello Stato ». Una prima sensibile restrizione consiste nel precisare che la carta di libera circolazione può essere rilasciata solo a chi rivesta la qualità di funzionario dello Stato e sia addetto a servizi di polizia o di dogana o di frontiera strettamente connessi con le esigenze del servizio ferroviario in quanto svolti sui treni o comunque in sede ferroviaria. Con ciò si darà modo agli organi di polizia, di dogana, di finanza, eccetera, di svolgere i compiti di istituto nell'ambito ferroviario senza intralci per la regolare circolazione dei treni.

Altra limitazione consiste nell'aver meglio precisato quali siano i presupposti che in concreto debbono ricorrere per far luogo al rilascio di biglietti gratuiti per esigenze del servizio ferroviario o a titolo compensativo di prestazioni rese all'Azienda delle Ferrovie dello Stato.

*Art. 21-ter:* pone alcune condizioni per il rilascio di concessioni di viaggio al persodoganale, configurando tale concessione come facoltà discrezionale dell'Azienda, in relazione alla entità delle prestazioni rese nell'interesse ferroviario.

*Art. 21-quater:* in luogo delle convenzioni contemplate nella legge 21 novembre 1955, n. 1108, prevede, con unica norma, la corresponsione all'Azienda autonoma delle Ferrovie dello Stato, da parte del Ministero del tesoro, di un importo complessivo pari al 50 per cento del prezzo di tariffa delle concessioni previste per il personale delle Ferrovie per motivi di interesse generale o dello Stato (oneri extra aziendali).

L'articolo 27 sostituisce l'articolo 26 della legge 21 novembre 1955, n. 1108, riguardante la imposizione del pagamento di diritti fissi sulle concessioni rilasciate in base alla legge stessa. L'articolo precisa che la entità di tali diritti verrà stabilita mediante norme di attuazione e che una aliquota del relativo provento deve essere devoluta all'Opera di previdenza delle Ferrovie dello Stato, la quale persegue, come è noto, finalità di ordine sociale.

L'articolo 28 sostituisce l'articolo 27 della legge 21 novembre 1955, n. 1108, riguardante l'obbligo, da parte del personale ferroviario responsabile, del pagamento delle concessioni indebitamente rilasciate.

Sono inoltre precisate, mediante aggiunta di alcuni commi, le sanzioni da adottare in caso di irregolarità nell'utilizzazione dei documenti di viaggio e di trasporto.

L'articolo 29 sostituisce l'articolo 28 della legge 21 novembre 1955, n. 1108, riguardante l'emanazione di un decreto presidenziale di esecuzione della legge stessa. Con il riferimento alle « norme di attuazione » si è inteso prevedere le norme da emanare anche separatamente con provvedimenti esecutivi.

L'articolo 30 abroga la legge 26 dicembre 1958, n. 1130, la quale stabilisce che i biglietti gratuiti per gli ex parlamentari non muniti di carta di libera circolazione sono di andata e ritorno, ed estende al personale della Presidenza della Repubblica e delle Assemblee legislative lo stesso tipo di concessioni previste per il personale delle Ferrovie dello Stato. Tale abrogazione è conseguente alla soppressione delle concessioni che hanno formato oggetto della legge anzidetta.

**DISEGNO DI LEGGE**

## Art. 1.

Le disposizioni per le concessioni di viaggio sulle Ferrovie dello Stato contenute nella legge 21 novembre 1955, n. 1108, sono modificate secondo gli articoli seguenti:

**TITOLO I***Carrozze-salone e compartimenti riservati*

## Art. 2.

A parziale modifica dell'articolo 2, è soppressa la concessione del biglietto per l'uso gratuito di una carrozza-salone al Ministro dei trasporti quando viaggia per motivi non inerenti alla sua carica.

## Art. 3.

A parziale modifica dell'articolo 3, è soppressa la concessione del biglietto per l'uso gratuito del compartimento riservato alle seguenti categorie di persone:

1) Presidenti dell'Assemblea costituente, Presidenti delle due Camere del Parlamento, Presidenti del Consiglio dei ministri, Presidenti della Corte costituzionale, Ministri e Sottosegretari di Stato ai trasporti, *usciti di carica*;

2) Vice Presidenti delle due Camere del Parlamento, Giudici ordinari della Corte costituzionale, Sottosegretari di Stato;

3) Procuratore generale della Corte di cassazione, Presidente del Consiglio di Stato, Presidente della Corte dei conti, Avvocato generale dello Stato;

4) Capo di stato maggiore della difesa; generali d'armata, di Corpo d'armata e gradi corrispondenti della Marina e dell'Aeronautica, in attività di servizio; Segretario generale della Presidenza della Repubblica e Segretari generali delle due Camere del Parlamento;

5) Ambasciatori della Repubblica, Ambasciatori di Stati esteri presso il Presidente della Repubblica e presso la Santa Sede, Ministri plenipotenziari italiani capi di missione, Ministri plenipotenziari degli Stati esteri presso il Presidente della Repubblica e presso la Santa Sede, Direttore generale delle Ferrovie dello Stato.

**TITOLO II***Carte di libera circolazione*

## Art. 4.

È abrogato l'articolo 4, riguardante la concessione della carta di libera circolazione ai membri conviventi della famiglia del Presidente della Repubblica.

## Art. 5.

L'articolo 5 è sostituito dal seguente:

« Sono concesse carte di libera circolazione per l'intera rete delle Ferrovie dello Stato ai senatori della Repubblica e ai deputati al Parlamento della Repubblica durante il mandato parlamentare e, dopo la cessazione del mandato — anche se avvenuta anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge — purchè siano rimasti in carica per almeno tre legislature o per almeno dieci anni.

Agli effetti del computo del periodo complessivo di dieci anni di mandato parlamentare, la somma delle frazioni inferiori ad un anno sarà computata per anno intero ».

## Art. 6.

A parziale modifica dell'articolo 6, è soppressa la concessione della carta di libera circolazione sulle Ferrovie dello Stato, alle seguenti categorie di persone:

ex Ministri ed ex Sottosegretari di Stato ai trasporti;

quattro funzionari, in carica, di grado non inferiore al sesto, del Segretariato ge-

nerale della Presidenza della Repubblica e direttori degli uffici delle due Camere del Parlamento;

due rappresentanti della Croce Rossa Italiana e due rappresentanti del Sovrano militare ordine di Malta.

Al punto 9) dell'articolo 6 sono omesse le parole « per i quali le carte saranno valutate come al precedente articolo 5 ».

#### Art. 7.

A parziale modifica dei punti 1), 2) e 3) *sub c)* e *d)* dell'articolo 7, è soppressa la concessione della carta di libera circolazione sulle Ferrovie dello Stato alle seguenti categorie di persone:

##### 1) *Per l'intera rete:*

ex Giudici ordinari della Corte costituzionale;

provenienti dai ruoli organici dell'azienda e tori generali delle Ferrovie dello Stato, non

ex Direttori generali ed ex vice Direttorinominati dopo l'entrata in vigore della presente legge;

ex Consiglieri di amministrazione delle Ferrovie dello Stato;

ex Capi di Gabinetto del Ministro dei trasporti;

funzionari dell'Avvocatura dello Stato di grado non inferiore al quarto, in servizio ed a riposo, ad eccezione di quelli passati dall'Amministrazione delle Ferrovie dello Stato alla Avvocatura medesima in forza dei regi decreti 13 gennaio 1924, n. 9, e 1° maggio 1925, n. 591.

##### 2) *Per l'intera rete o per determinate percorrenze:*

Direttore generale e personale dello Ispettorato generale della motorizzazione civile e trasporti in concessione assunto in servizio dopo l'entrata in vigore della presente legge;

personale del Ministero del tesoro — Ragioneria generale dello Stato — in servi-

zio presso la Ragioneria centrale del Ministero dei trasporti;

cinque funzionari del Ministero del tesoro, adibiti al sindacato e alla vigilanza sulle ferrovie concesse all'industria privata, e personale dell'Amministrazione dello Stato facente parte del Comitato di vigilanza sulle gestioni commissariali governative di ferrovie e di navigazioni interne;

personale della Corte dei conti, in servizio presso l'Ufficio riscontro delle Ferrovie dello Stato;

magistrati del Consiglio di Stato assegnati alla sezione consultiva per gli affari di pertinenza del Ministero dei trasporti;

amministratori e personale di amministrazioni italiane esercenti linee ferroviarie, tranviarie, di navigazione ed aeree, in rapporto di scambio con le Ferrovie dello Stato;

amministratori e personale di amministrazioni ferroviarie e di altre imprese di trasporto italiane, nonchè ai componenti delle rispettive famiglie, in occasione di conferenze e di congressi indetti nell'interesse del servizio ferroviario.

Il punto 3) lettera *a)* dell'articolo 7, riguardante la concessione della carta di libera circolazione a coloro che debbano viaggiare con frequenza nell'interesse dell'amministrazione, per l'esecuzione di contratti regolarmente assunti nonchè, a titolo compensativo, a coloro che facciano speciali concessioni o prestazioni all'amministrazione stessa, è sostituito dal successivo articolo 26 *sub 21-bis* punto 1).

Il punto 3) lettera *b)* dell'articolo 7, riguardante la concessione di carte di libera circolazione agli amministratori ed impiegati di società concessionarie di linee esercitate dalle Ferrovie dello Stato, è abrogato.

#### Art. 8.

L'articolo 8 è sostituito dal seguente:

« L'Azienda autonoma delle Ferrovie dello Stato, quando lo ritenga opportuno nel suo interesse e d'intesa con il Ministero del tesoro, è autorizzata a stipulare con ammi-

nistrazioni ed enti pubblici, speciali convenzioni per la concessione di carte di libera circolazione, per l'intera rete o per determinate percorrenze, da servire esclusivamente a coloro che appartengono alle amministrazioni e agli enti anzidetti quando debbano viaggiare con frequenza per motivi di servizio.

L'Azienda autonoma delle Ferrovie dello Stato è altresì autorizzata a stipulare con aziende italiane concessionarie di pubblici servizi di trasporto speciali convenzioni per la concessione di biglietti gratuiti di viaggio a favore dei dipendenti delle aziende stesse e delle rispettive persone di famiglia.

Nelle convenzioni di cui al presente articolo deve essere previsto il pagamento alle Ferrovie dello Stato di un corrispettivo da determinarsi con una riduzione non superiore al 40 per cento dei corrispondenti prezzi della tariffa ordinaria ».

### TITOLO III

#### *Biglietti di servizio*

##### Art. 9.

A parziale modifica dell'articolo 9 punto 1), è soppressa la concessione dei biglietti di servizio per le seguenti categorie di persone:

personale dell'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione e rispettive famiglie;

personale del Ministero del tesoro, Ragioneria generale dello Stato, in servizio alla Ragioneria centrale presso il Ministero dei trasporti e rispettive famiglie; cinque funzionari del Ministero del tesoro adibiti al sindacato e alla vigilanza sulle ferrovie concesse all'industria privata, e rispettive famiglie;

personale dell'Amministrazione dello Stato facente parte del comitato di vigilanza sulle gestioni commissariali governa-

tive di ferrovie e navigazioni interne, e rispettive famiglie;

personale dell'Avvocatura dello Stato.

È abrogato il punto 2) dell'articolo 9, riguardante la concessione di biglietti di servizio:

a coloro che debbono viaggiare nell'interesse dell'Amministrazione per l'esecuzione di contratti regolarmente assunti;

a titolo compensativo, a coloro che facciano speciali concessioni o prestazioni all'azienda ferroviaria;

agli amministratori e al personale di amministrazioni ferroviarie e di altre imprese di trasporto nazionali od estere in occasione di conferenze e di congressi indetti nell'interesse del servizio ferroviario, e rispettivi familiari.

### TITOLO IV

#### *Biglietti gratuiti di viaggio*

##### Art. 10.

A parziale modifica dell'articolo 10, è soppressa la concessione di biglietti gratuiti di viaggio sulle Ferrovie dello Stato alle seguenti categorie di persone:

1) ex senatori ed ex deputati al Parlamento della Repubblica; ex membri della Assemblea costituente;

2) familiari dei Ministri e dei Sottosegretari di Stato ai trasporti, dei Consiglieri di amministrazione delle Ferrovie dello Stato, del Capo di Gabinetto del Ministro dei trasporti; in carica ed usciti di carica;

familiari degli ex Direttori generali e degli ex vice Direttori generali delle Ferrovie dello Stato, non provenienti dai ruoli organici dell'azienda, nominati dopo l'entrata in vigore della presente legge;

familiari dei cinque funzionari del Ministero del tesoro adibiti al sindacato ed

alla vigilanza sulle ferrovie concesse all'industria privata;

3) personale in servizio presso il Gabinetto del Ministro dei trasporti e le Segreterie particolari del Ministro e dei Sottosegretari di Stato ai trasporti, e rispettive famiglie;

Direttore generale e personale dell'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, assunto in servizio dopo l'entrata in vigore della presente legge, e rispettive famiglie;

personale del Ministero del tesoro — Ragioneria generale dello Stato — in servizio alla Ragioneria centrale presso il Ministero dei trasporti, e rispettive famiglie;

personale, in servizio e a riposo, dell'Avvocatura dello Stato, e rispettive famiglie, ad eccezione del personale passato dall'Amministrazione delle Ferrovie dello Stato alla Avvocatura medesima, in forza dei regi decreti 13 gennaio 1924, n. 9, e 1° maggio 1925, n. 591;

personale della Corte dei conti in servizio presso l'ufficio riscontro delle Ferrovie dello Stato, e rispettive famiglie;

amministratori e personale di amministrazioni italiane esercenti linee ferroviarie, tramviarie, di navigazione ed aeree e di altre imprese di trasporto in rapporto di scambio con le Ferrovie dello Stato, e rispettive famiglie.

Il punto 2) *sub* 1) dell'articolo 10, riguardante la concessione del biglietto di viaggio gratuito al personale doganale in servizio continuativo presso gli impianti delle Ferrovie dello Stato, è sostituito dal successivo articolo 26 *sub* 21-ter della presente legge.

Le parole contenute nell'ultimo comma dell'articolo 10: « alle categorie di cui alle lettere a), b), c), d), e) ed f), del punto 2) », sono sostituite dalle seguenti: « alla categoria di cui alla lettera e) del punto 2) ».

## TITOLO V

### Biglietti di viaggio a tariffa ridotta

#### Art. 11.

A parziale modifica dell'articolo 11, è soppressa la concessione di biglietti di viaggio a tariffa ridotta sulle Ferrovie dello Stato alle seguenti categorie di persone:

1) ex parlamentari ed ex membri dell'Assemblea costituente;

2) familiari dei Ministri e dei Sottosegretari di Stato ai trasporti, dei Consiglieri di amministrazione delle Ferrovie dello Stato, del Capo di Gabinetto del Ministro dei trasporti, in carica ed usciti di carica;

familiari degli ex giudici ordinari della Corte costituzionale;

familiari degli ex Direttori generali e degli ex vice Direttori generali delle Ferrovie dello Stato, non provenienti dai ruoli organici dell'Azienda, nominati dopo l'entrata in vigore della presente legge;

3) personale in servizio presso il Gabinetto del Ministro dei trasporti e le Segreterie particolari del Ministro e dei Sottosegretari di Stato per i trasporti, e rispettive famiglie;

— Direttore generale e personale dell'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, assunto in servizio dopo l'entrata in vigore della presente legge, e rispettive famiglie;

— personale, in servizio ed a riposo, dell'Avvocatura dello Stato ad eccezione di quello passato dall'Amministrazione delle Ferrovie dello Stato all'Avvocatura medesima, in forza dei regi decreti 13 gennaio 1924, n. 9, e 1° maggio 1925, n. 591, e rispettive famiglie;

— personale di Amministrazioni esercenti linee ferroviarie, tramviarie, di navigazione ed aeree e di altre imprese di trasporto italiane in rapporto di scambio con le Ferrovie dello Stato, e rispettive famiglie.

## TITOLO VI

*Trasporto del bagaglio, di mobilia,  
masserizie e salme*

## Art. 12.

A parziale modifica dell'articolo 12, è soppressa la concessione del trasporto gratuito di bagaglio alle seguenti categorie di persone:

Ministri e Sottosegretari di Stato ai trasporti, in carica ed usciti di carica;

personale in servizio presso il Gabinetto del Ministro dei trasporti e le Segreterie particolari del Ministro e dei Sottosegretari di Stato ai trasporti;

ex Direttori generali ed ex vice Direttori generali delle Ferrovie dello Stato, non provenienti dai ruoli organici dell'azienda, nominati dopo l'entrata in vigore della presente legge;

consiglieri di amministrazione delle Ferrovie dello Stato e capo di Gabinetto del Ministro dei trasporti, in carica ed usciti di carica;

Direttore generale e personale dello Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, assunto in servizio dopo l'entrata in vigore della presente legge;

personale del Ministero del tesoro — Ragioneria generale dello Stato — in servizio presso la Ragioneria centrale del Ministero dei trasporti;

cinque funzionari del Ministero del tesoro adibiti al sindacato ed alla vigilanza sulle ferrovie concesse all'industria privata;

personale dell'Amministrazione dello Stato facente parte del Comitato di vigilanza sulle gestioni commissariali governative di ferrovie e navigazioni interne;

personale della Corte dei conti in servizio presso l'Ufficio di riscontro delle Ferrovie dello Stato;

personale di amministrazioni estere di trasporto, in rapporto di scambio con le Ferrovie dello Stato.

## Art. 13.

A parziale modifica dell'articolo 13 è soppressa la concessione del trasporto gratuito e a tariffa ridotta di mobilia e masserizie alle seguenti categorie di persone:

Ministro e Sottosegretari di Stato ai trasporti;

personale in servizio presso il Gabinetto del Ministro dei trasporti e le Segreterie particolari del Ministro e dei Sottosegretari di Stato ai trasporti;

Direttore generale e vice Direttori generali delle Ferrovie dello Stato, non provenienti dai ruoli organici dell'azienda e nominati dopo l'entrata in vigore della presente legge;

Direttore generale e personale dello Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione;

personale del Ministero del tesoro — Ragioneria generale dello Stato — in servizio alla Ragioneria centrale presso il Ministero dei trasporti.

## Art. 14.

A parziale modifica dell'articolo 14, è soppressa la concessione del trasporto, gratuito ed a tariffa ridotta, di salme di persone appartenenti alle seguenti categorie:

Ministro e Sottosegretari di Stato per i trasporti e rispettivi familiari;

personale in servizio presso il Gabinetto del Ministro dei trasporti e le Segreterie particolari del Ministro e dei Sottosegretari di Stato ai trasporti, e rispettivi familiari;

Direttore generale e vice Direttori generali delle Ferrovie dello Stato e rispettivi familiari;

Direttore generale e personale dello Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione e rispettivi familiari;

personale del Ministero del tesoro — Ragioneria generale dello Stato — in servizio alla Ragioneria centrale presso il Ministero dei trasporti, e rispettivi familiari.

## TITOLO VII

*Disposizioni diverse*

## Art. 15.

È abrogato l'articolo 15, concernente la facoltà del Presidente del Consiglio dei ministri di accordare carte di libera circolazione e biglietti di servizio alle persone che debbono viaggiare per speciali ragioni di Stato.

## Art. 16.

È abrogato l'articolo 16, concernente la facoltà del Ministro dei trasporti di concedere biglietti per l'uso gratuito di compartimenti riservati.

## Art. 17.

L'articolo 17 è sostituito dal seguente:

« Il Presidente del Consiglio dei ministri ha facoltà di autorizzare il rilascio di biglietti gratuiti di viaggio di andata e ritorno, fino ad un massimo di 25 biglietti mensili, a favore di persone che debbano viaggiare per motivi di servizio o per speciali ragioni.

Uguale facoltà, con le stesse condizioni e negli stessi limiti, è accordata al Ministro dei trasporti ».

## Art. 18.

L'articolo 18 è sostituito dal seguente:

« Ai senatori della Repubblica e ai deputati al Parlamento della Repubblica, durante il mandato parlamentare, sono concessi sei biglietti di 1<sup>a</sup> classe di andata e ritorno, nonchè sei buoni per il trasporto gratuito del bagaglio registrato, validi ciascuno per chilogrammi 10.

I biglietti e i buoni bagaglio sono utilizzabili dalle persone nominativamente indicate dal parlamentare, e sono validi per la durata di anni due dalla data di emissione

anche dopo la cessazione del mandato parlamentare.

È inoltre accordato annualmente ai senatori e ai deputati, in aumento alle concessioni di viaggio di cui sopra, un supplemento di un biglietto gratuito di viaggio di 1<sup>a</sup> classe, di andata e ritorno, per ogni figlio ».

## Art. 19.

Il capoverso dell'articolo 19, riguardante la concessione ai deputati e consiglieri regionali, secondo apposite convenzioni con gli Enti regione, di biglietti di viaggio di 1<sup>a</sup> classe, di andata e ritorno, o di carte di libera circolazione a percorso limitato, è sostituito dal seguente:

« Nelle convenzioni di cui al presente articolo deve essere previsto il pagamento alle Ferrovie dello Stato di un corrispettivo da determinarsi con una riduzione non superiore al 30 per cento dei corrispondenti prezzi della tariffa ordinaria ».

## Art. 20.

È abrogato l'articolo 20, riguardante la conservazione del trattamento di concessioni di viaggio per le sottoindicate categorie di persone, nelle ipotesi previste nell'articolo stesso:

a) personale dell'Azienda autonoma delle Ferrovie dello Stato o dell'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione;

b) personale dei ruoli organici della Corte dei conti;

c) personale del Ministero del tesoro — Ragioneria generale dello Stato — in servizio presso la Ragioneria centrale del Ministero dei trasporti;

d) cinque funzionari del Ministero del tesoro adibiti al sindacato e alla vigilanza sulle ferrovie concesse all'industria privata;

e) personale delle amministrazioni dello Stato addetto al Comitato di vigilanza sulle gestioni commissariali governative delle ferrovie e navigazioni interne.

## Art. 21.

È abrogato l'articolo 21, riguardante la estensione al personale dei ruoli organici delle Amministrazioni della Presidenza della Repubblica e delle due Camere del Parlamento, in servizio e a riposo, nonché alle rispettive famiglie, del trattamento di concessioni di viaggio previsto dalla legge per il personale a riposo delle Ferrovie dello Stato e rispettive famiglie.

## Art. 22.

È abrogato l'ultimo comma dell'articolo 22, riguardante la conservazione del trattamento di concessioni di viaggio al personale delle nuove costruzioni ferroviarie, e a quello trasferito dalle Ferrovie dello Stato nel ruolo del personale della Corte dei conti, che abbia fatto o faccia successivi passaggi ad altre Amministrazioni dello Stato.

## Art. 23.

Le concessioni di viaggio e di trasporto sulle Ferrovie dello Stato conservate *ad personam*, in base all'articolo 23 punto 4), a tutti coloro che ne avevano diritto in virtù della legge 5 dicembre 1941, n. 1476, ed al regolamento relativo di cui al regio decreto 29 gennaio 1942, n. 286, sono soppresse per le seguenti categorie di persone:

principi e principesse di Case regnanti estere e dignitari e Ministri esteri e rispettive famiglie;

ex Ministri Segretari di Stato delle comunicazioni ed ex Sottosegretari di Stato delle comunicazioni (ramo ferrovie);

personale del Ministero dei lavori pubblici addetto alle nuove costruzioni ferroviarie, non proveniente dalle Ferrovie dello Stato;

personale trasferito dall'Amministrazione delle Ferrovie dello Stato nei ruoli organici del Provveditorato generale dello Stato, con il decreto del Ministro delle finanze 1° luglio 1923, n. 1476;

Ispettori generali del cessato Ufficio speciale delle ferrovie concesse all'industria privata;

funzionari del cessato regio Ispettorato generale delle strade ferrate che al 31 dicembre 1923 fruivano di concessioni di viaggio in base all'articolo 5 della legge 9 luglio 1908, n. 406;

personale stabile rimasto definitivamente presso le Società già esercenti le reti mediterranea e sicula, presso la società delle ferrovie meridionali e presso la Compagnia reale delle ferrovie sarde all'atto della cessione allo Stato delle rispettive linee;

personale passato dal Ministero dei lavori pubblici e dall'Amministrazione delle Ferrovie dello Stato nel ruolo organico del Ministero delle colonie, in base al regio decreto 22 gennaio 1914, n. 19;

personale a riposo del già regio commissariato e delle Amministrazioni che esercitarono le linee dello Stato anteriormente al 1° luglio 1885;

personale a riposo del cessato ufficio speciale delle ferrovie concesse all'industria privata;

personale delle Società già esercenti le reti mediterranea, adriatica e sicula, collocato a riposo anteriormente al 1° luglio 1905 e quello della Società italiana per le strade ferrate meridionali, collocato a riposo nel periodo dal 1° luglio 1905 al 30 giugno 1906;

personale collocato a riposo della Società per la ferrovia sicula occidentale, e della Compagnia reale per le ferrovie sarde, anteriormente al passaggio delle ferrovie stesse allo Stato.

## Art. 24.

L'articolo 24 è sostituito dal seguente:

« Ai parlamentari di cui all'articolo 5, punto 2) e articolo 23, punto 2), ai fini della concessione della carta di libera circolazione, viene computata come una legislatura:

1) l'appartenenza alla Consulta nazionale;

2) la partecipazione di durata non inferiore ad un anno a ciascun Governo dall'aprile 1944 in poi. Ai fini del computo di una legislatura è ammesso il cumulo dei periodi di partecipazione a più Governi.

L'Assemblea costituente e la prima legislatura della Repubblica sono computate ciascuna per due legislature ».

#### Art. 25.

È abrogato l'articolo 25 che estendeva, a favore di altri destinatari, il trattamento di concessioni di viaggio e di trasporto previsto dalla legge 21 novembre 1955, n. 1108, per il presidente e i giudici ordinari della Corte costituzionale.

#### Art. 26.

Il titolo VII - *Disposizioni diverse* - della legge 21 novembre 1955, n. 1108, è integrato dai seguenti articoli:

« Art. 21-bis. — Il Direttore generale delle Ferrovie dello Stato ha facoltà di accordare:

1) carte di libera circolazione per l'intera rete o per determinate percorrenze, anche con validità inferiore all'anno solare, al personale statale addetto ai servizi di polizia, di dogana e di frontiera, connessi con il servizio ferroviario;

2) biglietti gratuiti per singoli viaggi:

a) a coloro che debbono compiere viaggi nel diretto interesse delle Ferrovie dello Stato o che debbono partecipare a manifestazioni indette dall'Azienda nel suo interesse;

b) in luogo di una diversa forma di compenso, a coloro che facciano delle speciali prestazioni alle Ferrovie dello Stato.

Art. 21-ter. — Al personale doganale che presti servizio in via continuativa, da almeno un anno, presso dogane ubicate nelle stazioni o negli scali delle Ferrovie dello Stato e che attenda ad operazioni di dogana riguardanti i trasporti ferroviari, può

essere accordato, in relazione alla entità delle prestazioni rese nell'interesse dei trasporti stessi, un biglietto gratuito di viaggio di andata e ritorno per anno solare.

La concessione può essere estesa alle persone di famiglia, limitatamente alla moglie e ai figli minorenni, celibi e nubili.

Art. 21-quater. — Per le concessioni di viaggio rilasciate in base alla legge 21 novembre 1955, n. 1108 — ad eccezione di quelle previste in convenzioni a titolo oneroso, e ad eccezione di quelle accordate al personale ferroviario o nel diretto interesse delle Ferrovie dello Stato — il Ministero del tesoro corrisponderà alle Ferrovie dello Stato un importo pari al 50 per cento del corrispondente prezzo di tariffa ».

#### Art. 27.

L'articolo 26 è sostituito dal seguente:

« Le concessioni previste dalla presente legge possono essere gravate di diritti fissi, alle condizioni e nei limiti stabiliti dalle norme di attuazione di cui al successivo articolo 29.

Gli importi di tali diritti fissi sono devoluti, in ragione del 30 per cento, all'Opera di previdenza delle Ferrovie dello Stato ».

#### Art. 28.

L'articolo 27 è sostituito dal seguente:

« Senza pregiudizio ed in aggiunta alle sanzioni disciplinari comminate dallo stato giuridico del personale delle Ferrovie dello Stato, il funzionario ed il dipendente che rilascino indebitamente le concessioni di viaggio previste dalla presente legge, hanno l'obbligo di pagarne il valore a tariffa ordinaria.

In caso di irregolarità nell'utilizzazione di documenti di viaggio o di trasporto rilasciati in base alla presente legge, il titolare diretto incorre nelle penalità stabilite nelle "condizioni e tariffe per il trasporto delle persone e delle cose sulle Ferrovie dello Stato".

In caso di abuso, il titolare diretto, oltre alle penalità di cui sopra, incorre nella sospensione delle concessioni, per sè e familiari, fino ad un massimo di due anni senza pregiudizio delle sanzioni comminate dalla legge e dai regolamenti vigenti.

Il mancato pagamento delle somme dovute per irregolarità di viaggio, dà luogo, fino ad estinzione del debito, alla sospensione del rilascio delle concessioni.

Viene altresì applicata la sospensione del rilascio delle concessioni di viaggio e di trasporto fino a che non intervenga sentenza di riabilitazione, nei riguardi di chi riporti condanna penale per delitto doloso, nonchè nei confronti del personale sospeso dal servizio per motivi disciplinari.

La sospensione delle concessioni, adottata a carico del titolare diretto, si estende ai familiari aventi titolo indiretto alle concessioni stesse ».

#### Art. 29.

L'articolo 28 è sostituito dal seguente:

« Con decreto del Presidente della Repubblica saranno emanate, in quanto necessario ed anche separatamente, norme di attuazione della presente legge.

I richiami al regolamento di esecuzione contenuti nella legge 21 novembre 1955, n. 1108, dovranno intendersi riferiti, alle norme di attuazione di cui al comma precedente ».

#### Art. 30.

La legge 26 dicembre 1958, n. 1130, recante disposizioni per la interpretazione autentica degli articoli 10 e 21 della legge 21 novembre 1955, n. 1108, è abrogata.